

## Un militare di Pereto (L'Aquila)



Massimo Basilici

Edizioni **LO**



## Introduzione

Ripulendo una stalla a Pereto (L'Aquila) sono state rinvenute alcune carte e tra queste il *Libretto personale* di Ciancione Romolo. Questo libretto era fornito ai militari a partire dal giorno di arrivo alla caserma a cui era destinato e lo accompagnava durante il servizio militare.

L'obiettivo della presente pubblicazione è quello di fornire delle notizie biografiche sulla vita di Romolo e di riportare l'intero documento al cui interno si trovano informazioni, divieti, obblighi e consigli che i militari di inizio Novecento dovevano seguire.

Ringrazio:

Pescosolido Maria per i documenti rinvenuti

Giuliani Stefania per segnalazioni biografiche

Massimo Basilici

Roma, 26 gennaio 2024.

## **Note per questa pubblicazione**

Il simbolo # indica che la relativa informazione non è stata trovata.

Nella copertina di questa pubblicazione è riportata la foto ricordo di Ciancione Romolo durante il servizio militare.

## Il Libretto personale

Come anticipato nell'introduzione, un documento è stato rinvenuto pulendo una stalla a Pereto. È il *Libretto personale* di Ciancione Romolo figlio di Pietro e Bove Maria Antonia.

Di seguito alcune note biografiche di questo personaggio. Ciancione Romolo nacque a Pereto il giorno 11 maggio 1889. Era figlio di Pietro (Pereto, 30 settembre 1855 – Pereto, 10 giugno 1926) e Bove Maria Antonia (Pereto, 13 giugno 1860 – Pereto, 13 ottobre 1905).

Romolo ebbe come fratelli:

- Ciancione Giovanni (Pereto, 26 novembre 1892 – Flint (USA) 1 novembre 1982) che emigrò negli USA dopo aver sposato Giustini Italia;
- Andrea Baldassare (Pereto, 4 luglio 1899 – Pereto, 20 agosto 1900) morto all'età di un anno.

Romolo sposò Giustini Maria (Pereto, 23 ottobre 1896 – Pittsburgh (USA), 8 maggio 1951) figlia di Antonio e Ranati Michelina il giorno 11 febbraio 1920 nella chiesa di San Giorgio martire in Pereto.



Nell'anno 1923 Romolo emigrò negli Stati Uniti d'America, come risulta dai registri dei passeggeri sbarcati in America.<sup>1</sup>

Qui vivrà da emigrato inviando i soldi guadagnati alla famiglia e scrivendo decine di lettere alla moglie, che poi riuscì a portare negli Stati Uniti, a Pittsburgh, con i figli Maria Antonia e Americo. Negli USA nasceranno poi i figli Pietro (Peter) e Ruggero (Roger). Romolo morirà negli USA nell'anno 1978, mentre la moglie Maria era morta anni prima, nel 1951, sempre negli USA. Entrambi sono sepolti nella stessa tomba, nel Saint Mary's Cemetery, Sharpsburg, contea di Allegheny, Pennsylvania, USA.

---

<sup>1</sup> Note estratte dai registri di *Ellis island* disponibili sul sito web *The Statue of Liberty - Ellis Island Foundation*.

Il *Libretto personale* rinvenuto misura cm 13 x 20, ed è composto da 72 pagine numerate e da una copertina di carta. Diverse pagine del libretto non sono compilate.

A cosa serviva questo libretto è riportato a pagina 2 del medesimo in cui si trova scritto quanto segue.

---

## NORME PER LA TENUTA DEL LIBRETTO PERSONALE

§ 1. - Il *Libretto personale* è distribuito a tutti gli uomini di truppa sotto le armi.

§ 2. - Durante il servizio militare il libretto serve come documento constatante i rapporti dei militari coll' amministrazione del corpo, specie per ciò che concerne il loro equipaggiamento individuale. Il libretto costituisce poi, insieme col foglio di congedo, il documento militare fondamentale per gli uomini in congedo. Su di esso debbono essere annotate le dichiarazioni di residenza e le presentazioni alle chiamate di controllo.

§ 3. - Il libretto personale deve sempre rimanere presso il militare cui appartiene, nè può essergli ritirato che momentaneamente per mettervi in pari le scritture. Tutte le registrazioni dei quadri relativi alle robe in consegna ed agli oggetti di corredo (quadri E, F, G e II) debbono essere fatte alla sua presenza.

§ 4. - A coloro che l'avessero terminato o ne rimanessero sprovvisti, ne dovrà essere dato immediatamente un altro, salvo ad addebitarne loro l'importo ed anche a sottoporli a punizione disciplinare se lo avessero smarrito o reso non più atto a servizio per incuria.

§ 5. - Nel caso di rinnovazione del libretto basterà riportare, per ciò che riguarda i corrispondenti quadri, l'ultima rimanenza degli oggetti d'armamento ed altri in consegna e gli oggetti di corredo che risultano tuttora in distribuzione.

---

Questa introduzione presente nel *Libretto personale* spiega al militare a cui era consegnato che doveva portarlo sempre con sé e tenerlo aggiornato durante la sua vita militare.

Nella copertina di quello ritrovato è riportato:

## **Regio Esercito Italiano**

*25° Regg.<sup>to</sup> Fanteria,  
4<sup>a</sup> Compagnia*

## **LIBRETTO PERSONALE**

*Di Ciancione Romolo*

Numero  
di protocollo      *12398*      (88)

Nella prima pagina del libretto si trovano altre informazioni, di seguito riassunte. Ciancione Romolo figlio di Pietro e di fu Bove Maria Antonia nato addì 14 maggio 1889 nel comune di Pereto circondario di Avezzano domiciliato prima dell'arruolamento a Pereto.

Inscritto di leva al comune di Pereto mandamento di Carzoli [sic] distretto militare di Sulmona classe 1889 N. 46 d'estrazione. Risulta celibe di religione cristiana e di professione contadino. Sa leggere e scrivere al tempo dell'invio del congedo: 3 settembre 1911. Da come è riportato sembra che non sapesse leggere e scrivere prima dell'arruolamento, ovvero abbia imparato durante il servizio militare. A seguire è riportato lo stato di servizio di Romolo:

<i>Soldato di leva 1° Categoria Classe 1889</i>	<i>3 settembre 1911</i>
<i>Distretto Sulmona lasciato in congedo illimitato</i>	
<i>Giunto al corpo e richiamato alle armi</i>	<i>9 novembre 1911</i>
<i>Tale nel 25° Reggimento Fanteria</i>	<i>30 giugno 1910</i>
<i>Cap. in detto</i>	<i>31 gennaio 1911</i>
<i>Cap. Magg. in detto</i>	

Da quanto riportato nello stato di servizio raggiuse il grado di caporal maggiore. A seguire nel *Libretto personale* sono elencati una serie di oggetti consegnati a Romolo, utili per lo svolgimento del servizio militare.



**Figura 1 - Ciancione Romolo militare**

Insieme al *Libretto personale* sono state trovate alcune foto, tra cui quella mostrata in Figura 1. Visto il numero (25) inciso nel fregio apposto sul cappello, che si trova in basso a sinistra dell'immagine, i gradi di caporal maggiore cuciti sulla manica sinistra e i lineamenti del viso, l'immagine mostra Romolo durante il servizio militare.



Nel libretto si trovano alcune informazioni fisiche di Romolo (capelli castani, occhi castani, dentatura sana, una cicatrice sulla fronte e mento sporgente). Era basso (156 cm) per la statura media attuale, all'epoca era non tanto alto.

D'interesse in questo documento non è tanto quanto è valorizzato in certi campi del documento e relativi a Romolo, bensì una serie di obblighi, divieti e consigli forniti al militare a partire da pagina 41 del libretto stesso. Un testo da leggere per comprendere la vita militare dell'epoca.

Nella terza di copertina del libretto è presente uno spazio in cui andava cucita la piastrina militare dopo il congedo.

Per non perdere traccia di questo documento e di altre informazioni che furono usate da altri militari di Pereto, di seguito è riportato per intero il *Libretto personale* di Romolo.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Le pagine del documento sono state scansionate e le immagini digitali ottenute sono state inserite nelle pagine che seguono.



## Regio Esercito Italiano

(1) <sup>Lo. 9</sup> 25<sup>o</sup> Regg. Tancredi

(2) 4<sup>a</sup> Compagnia

## LIBRETTO PERSONALE

di (3) Cianciani Romolo

Numero di protocollo 12398 ( 98 )

(1) Corpo od istituto militare. — (2) Compagnia, squadrone o batteria. — (3) Cognome e nome.

1867

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

(1) *15 Reggimento Fanteria*(2) *4 Compagnia*

## LIBRETTO PERSONALE

di *Crispiano Roguato*  
 figlio di *Pietro* e di *Bea Maria Antonia*  
 nato addì *14 Maggio* 18*89* nel comune  
 di *Tereto* circondario di *Arzano*  
 domiciliato prima dell'arruolamento a *Tereto*

Inscritto di leva nel comune di *Tereto*  
 mandamento di *Carzoli* distretto  
 militare di *Sulmona* classe 18*89*,  
 N. *46* d'estrazione.

Se celibe, ammogliato o vedovo *celibe*  
 Religione *cattolica* Professione o  
 condizione *contadino*

ISTRUZIONE		
	al tempo dell'arruolamento (3)	al tempo dell'invio in congedo (3)
Sa leggere <i>f. 1.</i>		<i>3 Settembre 1911</i>
Sa scrivere <i>f. 1.</i>		

(1) Corpo od Istituto militare. — (2) Compagnia, squadrone o batteria. — (3) Si metterà  
 Si — oppure — No.

## NORME

## PER LA TENUTA DEL LIBRETTO PERSONALE

§ 1. — Il *Libretto personale* è distribuito a tutti gli uomini di truppa sotto le armi.

§ 2. — Durante il servizio militare il libretto serve come documento constatante i rapporti dei militari coll'amministrazione del corpo, specie per ciò che concerne il loro equipaggiamento individuale.

Il libretto costituisce poi, insieme col foglio di congedo, il documento militare fondamentale per gli uomini in congedo. Su di esso debbono essere annotate le dichiarazioni di residenza e le presentazioni alle chiamate di controllo.

§ 3. — Il libretto personale deve sempre rimanere presso il militare cui appartiene, nè può essergli ritirato che momentaneamente per mettervi in pari le scritture.

Tutte le registrazioni dei quadri relativi alle robe in consegna ed agli oggetti di corredo (quadri *E*, *F*, *G* e *H*) debbono essere fatte alla sua presenza.

§ 4. — A coloro che l'avessero terminato o ne rimanessero sprovvisti, ne dovrà essere dato immediatamente un altro, salvo ad addebitarne loro l'importo ed anche a sottoporli a punizione disciplinare se lo avessero smarrito o reso non più atto a servizio per incuria.

§ 5. — Nel caso di rinnovazione del libretto basterà riportare, per ciò che riguarda i corrispondenti quadri, l'ultima rimanenza degli oggetti d'armamento ed altri in consegna e gli oggetti di corredo che risultano tuttora in distribuzione.

## A. — Note sanitarie individuali.

QUALITÀ FISICHE INVARIABILI O POCO VARIABILI					
Capelli	colore <i>castani</i>	sopracciglia <i>castane</i>			
	forma <i>liscia</i>	fronte <i>largha</i>			
occhi	<i>castani</i>	naso <i>gruo schiacciato</i>			
colorito	<i>rosso</i>	bocca <i>giusta</i>			
dentatura	<i>sana</i>	mento <i>sforzante</i>			
segni particolari	<i>ciotole alla fronte</i>	viso <i>giusto</i>			
QUALITÀ FISICHE VARIABILI					
Constatazione all' arrivo sotto le armi			Firma dell' ufficiale medico		
Statura.....	metri	<i>1,56</i>			
Perimetro toracico,....	id.	<i>0,85</i>			
Peso.....	chil.				
<b>Difetti fisici non esimenti dal servizio all' atto dell' arruolamento:</b>					
(1) .....					
<b>Variazioni avvenute in essi:</b>					
.....					
VACCINAZIONE - Stato antecedente: (2) <i>Vaccinato</i>					
Vaccinazione o rivaccinazione	Vaccino		Data	Esito	Firma dell' ufficiale medico
	animale	umaniz- zato			
1 <sup>a</sup> vaccinazione			<i>2 Dic 99</i>		
2 <sup>a</sup> id.					
3 <sup>a</sup> id.					

(1) Si noteranno, occorrendo, in questa casella anche i difetti della vista e il grado di acutezza visiva e di miopia. — (2) Valolato - Vaccinato - Non vaccinato. Se non si conosce, si metterà: ignoto.











Qualità dell'arruolamento e della ferma,  
 gradi successivi, cambi di corpo e di compagnia, invio in congedo,  
 richiamo e arrivo alle armi (1)

Soldato Di terza 1<sup>a</sup> Categoria Classe 1889  
 Distretto Sulmona lasciato in congedo il 10/10/90  
 Giunto al corpo il e richiamato alle armi  
 nel 25<sup>o</sup> Reggimento Fanteria  
 Cap. in Detto  
 Cap. Maggiore in Detto

(1) Nel presente quadro non vanno quindi iscritte le sospensioni dal grado e le variazioni

di servizio.

Data	Compagnia	Campagne, ferite, azioni di merito, decorazioni ed encomii
3 Sette. 911	4	
9 Nov. 11	11	
30 Giugno 1910		
9 Gennaio 1911		

per procedure subite che non implicino la retrocessione dal grado.



e indicazioni varie.

Per il genio	Per le compagnie di sanità (6)	Per le compagnie di sussistenza (7)	FIRMA del Comandante dello squadrone, della batteria o compagnia
(5)			

allo invio in congedo:

{ Se sa cavalcare e governare cavalli .....

{ Se è conducente .....

(nel solo caso che abbia riportata l'idoneità nella Istruzione del corpo), *conducente, attendente di conducente, operaio di laboratorio, operaio di batteria, telemetrista, aiutante telemetrista, telefonista di ferroviario, capo manovra, capo conduttore, guardafreno, macchinista, fuochista, abile conducente, ecc. legno, ferro, cuoio, armi, mascalcia, ecc.* Nel genio queste indicazioni sono messe soltanto per gli operai





**E. — Oggetti in consegna per l'equipaggiamento individuale**

**AVVERTENZE.**

§ 1. — In questo quadro dovranno sempre apparire quanti e quali oggetti d'armamento ed altri il militare ha in consegna come suo carico personale.

Ad ogni nuova distribuzione o restituzione, si dovrà quindi tirare una linea trasversale e, mediante somma o sottrazione, far risultare il nuovo carico.

§ 2. — Nei cambi di compagnia o di corpo, il quadro è firmato, nella apposita colonna, dal comandante della compagnia perdente come attestazione che l'individuo ha fatto passaggio alla nuova compagnia od al nuovo corpo colle robe ivi indicate.









*F.* — Prima vestizione.

OGGETTI DISTRIBUITI	Taglia	Classe d'uso	Quantità
Asciugatoi.....			
Berretto per fatica.....			
Borsa completa per pulizia.....			
<b>Camicie</b> .....			
<b>Cappotto</b> .....			
Coreggia per pantaloni.....			
Cravatte per collo.....			
Cucchiaio.....			
Farsetto a maglia.....			
Fazzoletti.....			
Gavetta (serie..... n. .... ).....			
Giubba di panno.....			
Giubba di tela.....			
Mantellina.....			
Mtande.....			
Pantaloni di panno.....			
Pantaloni di tela.....			
Pastrano.....			
Pezzuole per piedi (paia).....			
Sacchetto per arnesi fuori d'uso.....			
Scarpe (paia).....			

*F.* — Prima vestizione.

OGGETTI DISTRIBUITI	Taglia	Classe d'uso	Quantità
Tazza di latta.....			
Uose (paia).....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

*Distretto militare di* ..... *di* ..... *191* .....

*Comandante del* ..... \* *plotone temporaneo*





## G. — Conto del corredo durante la ferma

### AVVERTENZE.

§ 1. — Il presente quadro serve ai corpi per la registrazione degli oggetti di corredo che vengono distribuiti agli uomini nel corso della ferma.

Per le reclute state arredate dai distretti, l'intavolazione del quadro sarà fatta egualmente dai corpi riportandovi gli oggetti risultanti dal quadro F.

§ 2. — Quando un oggetto venga rinnovato, contemporaneamente alla data della rinnovazione (che corrisponde alla data della nuova distribuzione), si segnerà anche la durata da quello effettivamente percorsa e i risultanti mesi d'uso in più o in meno.

§ 3. — Per i minuti oggetti per i quali non è fissata la durata, si indicherà soltanto la data delle distribuzioni e delle rinnovazioni.

§ 4. — Nel caso che nella prima vestizione gli uomini abbiano conservato camicie, mutande od altre robe proprie che possono essere usate anche nella divisa militare, si noteranno pure queste robe, escludendo però quelle che eccedessero la quantità degli oggetti regolamentari fissata come dotazione individuale.

Per i detti capi di vestiario, non dovendosi calcolare la durata, basterà indicare, come data di distribuzione, la data della vestizione, ponendo nella colonna accanto la sigla P. P. (proprietà personale) per distinguerli dagli altri.

§ 5. — La durata degli oggetti si computa sempre a mesi interi.

Per gli oggetti distribuiti, essa decorre dal 1° del mese successivo a quello in cui è fatta la distribuzione; per quelli stati surrogati, e quindi messi fuori di servizio, o ritirati per congedo o per altre cause, il mese cominciato si calcola come mese compiuto.

§ 6. — Per i capi di corredo della stessa specie assegnati in numero di due o più (*camicie, mutande, scarpe, ecc.*), per essere usati alternativamente si stabilisce la durata multipla, cioè il doppio od il triplo della durata prescritta per ciascuno. Così ad esempio: la durata di ogni paio di scarpe rinforzate di 1<sup>a</sup> classe essendo fissata in mesi 12, la durata multipla per le scarpe di tale classe è di  $12 \times 2$ , cioè mesi 24.

Nell'applicazione di questa regola si considereranno come distribuiti tutti gli oggetti assegnati, anche se a parte di essi si sopperisca dagli individui con robe proprie.

§ 7. — Per gli oggetti di classi diverse la durata multipla è sempre calcolata in rapporto da ogni singola classe. Così per un soldato che riceva due paia di scarpe rinforzate, uno di 1<sup>a</sup> classe ed uno di 4<sup>a</sup> classe, la durata del primo paio resta fissata in mesi 24 e la durata del secondo paio in mesi 6.

§ 8. — Per le scarpe e gli stivalini assegnati ai sottufficiali, in talun corpi, ed ai musticelli, si stabilirà la durata multipla come se si trattasse di calzatura della stessa specie.

§ 9. — Nelle registrazioni relative agli oggetti accennati nei precedenti paragrafi, si avrà altresì presente:

a) che anche se ne vengano distribuiti contemporaneamente due o più della medesima classe i singoli oggetti vanno fatti risultare mercè altrettante registrazioni, per potere poi nel caso vengano rinnovati a periodi diversi, indicare a ciascuno la diversa durata in servizio;

b) che quando nella prima vestizione non siano stati distribuiti tutti gli oggetti assegnati, le successive distribuzioni non sono da considerarsi come rinnovazioni se non dopo che gli uomini abbiano ricevuta l'intera quantità prescritta;

c) che le parziali rinnovazioni s'intendono riferibili all'oggetto più prossimo a compiere la durata prescritta, e, dove siano due che abbiano da compiere lo stesso numero di mesi al primo inserito della classe inferiore.

§ 10. — In caso di mobilitazione, per gli uomini già sotto le armi appartenenti a reparti mobilitati, le distribuzioni di oggetti di corredo continueranno ad essere registrate, durante la campagna, nel presente quadro, ma senza che più occorra dimostrarne la durata.

## G. — Conto del corredo durante la ferma.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	DATA della distribuzione di ciascun oggetto <i>30-12-1909</i>	Classe d'uso	Durata normale prescritta (mesi)	DATA della rinnovazione	COMPUTO della durata (mesi)	
					Durata percorsa	Mesi d'uso personali in più in meno
Asciugatoi .....	/	/				
Berretti da fatica ...	/					
Berretti di panno gri- gio verde.....						
Berrettini per scuderia						
Borracce con coreg- gia .....	/					
Borse complete per pu- lizia .....	/					

## G. — Conto del corredo durante la ferma.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	DATA della distribuzione di ciascun oggetto	Classe d'uso Durata normale prescritta (mesi)	DATA della rinnovazione	COMPUTO della durata (mesi)	
				Durata percorsa in più	Mesi d'uso percorsi in meno
Camicie.....	3	/.			
Cappucci di lana.....					
Cappotti *.....	1	1			
Chepi **.....	1	1			
Coperture da.....					
Cordoni per bersa- glieri.....					

\* Oppure: Mantelline o Pastrani. — \*\* Oppure: Cappelli, Colbacchi, Elmi, Berretti di panno turchino impermeabilizzato.

## G. — Conto del corredo durante la ferma.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	DATA della distribuzione di ciascun oggetto	Classe d'uso	Durata normale prescritta (mesi)	DATA della rinnovazione	COMPUTO della durata (mesi)	
					Durata percorsa	Mesi d'uso percorsi in più in meno
Coreggie per pantaloni	1.					
Coreggie per pastrani.						
Coreggie porta-gavetta e valigia.....						
Coreggie porta-valigia.....						
Cravatte di lana per collo.....	2.					
Cravatte di tela per collo.....				11 5 19		
Cucchiai.....	1.					

## G. — Conto del corredo durante la ferma.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	DATA della distribuzione di ciascun oggetto	Classe d'uso	Durata normale prescritta (mesi)	DATA della rinnovazione	COMPUTO della durata (mesi)		
					Durata percorsa	Mesi d'uso percorsi	
					in più	in meno	
Farsetti a maglia....	1/2						
Fasce di lana.....	1						
Fazzoletti .....	2						
Gambali (paia).....							
Gavette { serie n. ....							
{ serie n. ....							

## G. — Conto del corredo durante la ferma?

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	DATA della distribuzione di ciascun oggetto	Classe d'uso Durata normale prescritta (mesi)	DATA della rinnovazione	COMPUTO della durata (mesi)	
				Durata prescritta	Mesi d'uso percorsi in più in meno
Ginocchielli.....	/				
Giubbe di panno gri- gio verde.....					
Giubbe di panno tur- chino.....	/	/			
Giubbe di tela.....	/				

## G. — Conto del corredo durante la ferma.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	DATA della distribuzione di ciascun oggetto	Classe d'uso Durata normale prescritta (mesi)	DATA della rinnovazione	COMPUTO della durata (mesi)		
				Durata percorsa	Mesi d'uso percorsi	
					in più	in meno
Guanti (paia).....	1					
Mutande .....	2					
Nappine.....	1					
Pacchetti per medica- zione.....						
Paletti per teli per tenda (paia).....	2					
Panciotti di panno gri- gio verde.....						

## G. — Conto del corredo durante la ferma.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	DATA della distribuzione di ciascun oggetto	Classe d'uso	Durata normale prescritta (mesi)	DATA della rinnovazione	COMPUTO della durata (mesi)	
					Durata percorsa	Mesi d'uso percorsi in più in meno
Pantaloni di panno..						
Pantaloni di tela...						
Parti di bastone per teli da tenda (paia)						
Pennacchietti per .....						
Penne per colbacchi..						



## G. — Conto del corredo durante la ferma.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	DATA della distribuzione di ciascun oggetto	Classe d'uso	Durata normale prescritta (mesi)	DATA della rinnovazione	COMPUTO della durata (mesi)		
					Durata percorsa	Mesi d'uso percorsi in più	in meno
Pezzuole per piedi (paia) .....	2			11 5 11			
Piastrino di ricono- scimento .....	/						
Sacchetti per cartucce.	/						
Sacchetti per gallette.	/						
Sacchetti per arnesi di vestiario fuori d'uso.	/						
Sacchetti per le ra- zioni di sale.....	/						

## G. — Conto del corredo durante la ferma.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	DATA della distribuzione di ciascun oggetto	Classe d'uso	Durata normale prescritta (mesi)	DATA della rinnovazione	COMPUTO della durata (mesi)	
					Durata percorsa	Mesi d'uso percorsi in più in meno
Scarpe <sup>(1)</sup> (paia) .....	2					
Scatolette pel nero da scarpe.....	1					
Soggoli per capi, cap- pelli o colbacchi ...	1					
Sottopiedi per nose o per pantaloni (paia).	2					

(1) Oppure: Stivalini o Stivaletti.

## G. — Conto del corredo durante la ferma.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	DATA della distribuzione di ciascun oggetto	Classe d'uso	Durata normale prescritta (mesi)	DATA della rinnovazione	COMPUTO della durata (mesi)	
					Durata percorsa	Mesi d'uso percorsi in più in meno
Spazzole.....	/					
Speroni (paia).....	//					
Tasche per pane (1)...	/					
Tazza di latta.....	/					
Treccie per .....	/					
Teli per tenda.....						

(1) Oppure: *Tasche di tela impermeabile.*

## G. — Conto del corredo durante la ferma.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	DATA della distribuzione di ciascun oggetto	Classe 'uso	Durata normale prescritta (mesi)	DATA della rinnovazione	COMPUTO della durata (mesi)		
					Durata percorsa	Mesi d'uso percorsi in più	in meno
Uose (paia).....	2						
Zaini (1).....	1						
<i>degnante il Maggiore</i> <i>Brescia</i>							

(1) Oppure: Valigia - Sacchi da vestiario e da biada. - Zaini di tela impermeabile.

## H. — Distribuzioni di oggetti di corredo nei richiami per mobilitazione

### AVVERTENZE.

§ 1. — Le distribuzioni di oggetti di corredo nei richiami per mobilitazione sono notate sul presente quadro nell'ordine in cui si succedono senza che occorra dimostrare nè la classe nè la durata degli effetti.

§ 2. — Gli *oggetti di viaggio* distribuiti ai richiamati per mobilitazione che si presentano ai *distretti di complemento* ed a quelli che per eccezione o per ignoranza si presentano ai distretti, vengono registrati su questo quadro (meno la coperta da campo che sarà segnata al quadro *E*) sempre che si tratti di individui isolati. Per i drappelli invece basterà che ne prenda nota il rispettivo capo, affinchè all'arrivo degli uomini al corpo gli oggetti siano registrati sul libretto personale a cura delle compagnie, squadroni, ecc.

§ 3. — Ai ministri di culti religiosi, richiamati per mobilitazione, non viene distribuito alcun oggetto di corredo.

**H. — Distribuzioni di oggetti di corredo  
nei richiami per mobilitazione.**

DATA della distribuzione	OGGETTI DISTRIBUITI	Taglia	Indicazione per gli oggetti di P. P.	Quantità
	Asciugatoi.....			
	Berretto da campagna con fregio.....			
	Berretto per fatica (con fregio).....			
	Borraccia con coreggia.....			
	Borsa completa per pulizia.....			
	Camicie.....			
	Cappotto (con fregi da spalline).....			
	Cappuccio di lana.....			
	Chepi (con nappina e fregi o Cappello completo) ...			
	Colbaeco od Elmo.....			
	Coreggia da pantaloni.....			
	Coreggie da pastrani.....			
	Coreggie porta-gavetta e valigia.....			
	Coreggie porta-valigia.....			
	Coreggiole da zaini.....			
	Cravatte di lana per collo.....			
	Cravatte di tela per collo.....			
	Cucchiaio.....			
	Distintivi da (paia).....			
	Farsetto a maglia.....			
	Fasce di lana.....			
	Fasce di panno grigio-verde.....			
	Fazzoletti.....			
	Gambali di cuoio (paia).....			
	Gavetta (serie n. ).....			
	Giubba di panno.....			
	Giubba di tela.....			

**H. — Distribuzioni di oggetti di corredo  
nei richiami per mobilitazione.**

DATA della distribuzione	OGGETTI DISTRIBUITI	Taglia	Indicazione per gli oggetti di P. F.	
				Quantità
	Guanti di lana (paia) .....			
	Mantellina .....			
	Mutande .....			
	Pacchetti per medicazione .....			
	Paletti per teli da tenda (paia) .....			
	Panciotto di panno grigio-verde .....			
	Pantaloni di panno .....			
	Pantaloni di tela .....			
	Parti di bastoni per teli da tenda (paia) .....			
	Pastrano .....			
	Pezzuole per piedi (paia) .....			
	Piastrino di riconoscimento .....			
	Sacchetti per cartucce .....			
	Sacchetti per gallette .....			
	Sacchetti per le razioni sale .....			
	Sacchi per vestiario e per biada .....			
	Scarpe, stivalini o stivaletti (paia) .....			
	Scatolette per nero da scarpe .....			
	Soggoli per chepi, cappelli o colbacchi .....			
	Sottopiedi con bottoni gemelli (paia) .....			
	Spazzola .....			
	Speroni con coreggiole (paia) .....			
	Tasca per pane o tasca di tela impermeabile .....			
	Tazza di latta .....			
	Telo per tenda .....			
	Uose di ..... (paia) .....			
	Zaino o valigia o borsa di tela impermeabile .....			













## RICORDI DEL SOLDATO

---

### **Lo Statuto.**

Lo Statuto è la legge fondamentale ed irrevocabile dello Stato, la quale stabilisce la forma del Governo, le prerogative della Corona, i poteri dello Stato, i diritti ed i doveri dei cittadini. Esso è quindi la base essenziale dell'ordine pubblico e di tutte le altre leggi e la garanzia solenne della stabilità delle nostre libere istituzioni.

### **Il Re.**

Il Re è il capo supremo e legittimo dello Stato, e come tale la sua persona è sacra ed inviolabile per tutti i cittadini ma più ancora per il militare, perchè il Re è il capo supremo dell'esercito.

### **L'Esercito.**

L'istituzione dell'esercito è basata sul principio della necessità di usare la forza per la difesa del paese, delle sue leggi e della monarchia. Una delle più belle leggi recateci dalla libertà fu l'obbligo del servizio militare esteso indistintamente a tutti i cittadini, perchè esso è il più nobile e il più glorioso tributo che si paga alla patria. Egli è così che il nostro esercito è eminentemente nazionale.

A lui spetta di tutelare le nostre leggi e le nostre istituzioni, e di far guerra ovunque gli venga ordinato dal Sovrano per difendere sino all'estremo l'onore e l'indipendenza della Patria.

### **La Bandiera.**

La bandiera è un emblema di onore consacrato dalla religione che simboleggiando il Re e la Patria, ricorda al militare i fasti gloriosi del corpo e gli individui che vi presero parte ed eccita in lui sensi di nobile emulazione.

I militari debbono alla bandiera i maggiori segni d'onore. Nel combattimento debbono custodirla con somma sollecitudine e di-

fenderla a tutta oltranza; tutti, e particolarmente quelli ai quali n'è affidata la guardia immediata, debbono ritenersi a gloria di farle scudo col proprio petto, ed essere pronti a perdere la vita anzichè cedere la bandiera al nemico.

### La disciplina.

La disciplina militare consiste nell'osservanza delle regole determinate ed inviolabili, le quali definiscono le attribuzioni ed i doveri di ciascun membro della gerarchia militare. Essa è la base e la principale virtù dell'esercito, e il primo dovere del militare d'ogni grado.

È dalla disciplina che gli eserciti traggono anima e vita perchè essa unisce in un sol fascio tutte le forze fisiche e morali ed è la vera fonte di unione, di ordine, di forza.

La disciplina poggia sull'obbedienza pronta, rispettosa ed assoluta che si deve al superiore in ogni tempo e circostanza.

Il militare è legato all'osservanza della disciplina dal dovere qual cittadino, verso il Re e la Patria, e dal giuramento.

### Il giuramento.

Il giuramento è la solenne promessa che ogni militare fa sul proprio onore entrando nelle file del regio esercito di mantenersi fedele al Re, di osservare lealmente le patrie leggi, e di adempiere a tutti i suoi doveri di disciplina e di servizio finchè rimane sotto le bandiere.

Il militare che infrange il giuramento, oltre ad incorrere nelle pene stabilite dal codice penale per l'esercito, si macchia d'infamia e viene in obbrobrio a' suoi compagni d'armi ed a' suoi concittadini.

### Doveri generali.

Il soldato, penetrato della nobile parte che rappresenta fra i cittadini pagando alla Patria il suo tributo di militare, deve adattarsi subito e volenterosamente alle esigenze della sua nuova condizione ed attendere con animo lieto e con diligenza al servizio.

Armato per la difesa del Re e della Patria, deve sentirsi ispirato a sentimenti elevati pari a tale suo nobile compito.

Ogni suo atto deve perciò essere informato alle leggi dell'onore ed alla pratica delle virtù militari, che consistono nel profondo sentimento del dovere e nel respingere tutto ciò che è incompatibile colla dignità dell'uomo.

Nel rispetto delle leggi dello Stato e nell'osservanza dei doveri civili egli deve essere d'esempio agli altri cittadini.

In qualsiasi circostanza deve mostrarsi educato, benevolo e cortese verso i concittadini, ed essere sempre pronto a soccorrere chiunque versi in pericolo. Armato unicamente per la difesa della Patria e del Trono, il militare non deve usare delle sue armi ad altro fine, ed egli commetterebbe una viltà quando abusasse delle armi in soprusi e prepotenze contro persone inermi.

Grave colpa commetterebbe prendendo parte qualsiasi ad assembramenti o manifestazioni di partiti politici come pure a tumulti, disordini o violenze d'ogni specie.

Ubbidienza e zelo nel servizio, temperanza, delicatezza, punto d'onore, generosità, lealtà, franchezza e benevolenza ai compagni d'armi, fiducia illimitata nei capi, pazienza, abnegazione, devozione e amore al Re e alla Patria, e coraggio a tutta prova sono altrettante virtù che devono fregiare chiunque ha l'onore di vestire la divisa militare e di appartenere all'esercito.

Il soldato poi non deve mai stare in ozio, sorgente di vizi e di molti mali.

In ogni tempo e luogo potrà occuparsi utilmente colla lettura di un buon libro, e trovare in essa ricreazione, consiglio ed incoraggiamento.

Il militare deve sovente scrivere ai propri genitori. Questo, oltrechè essere stretto dovere, è anche uno dei migliori mezzi che consoli e sollevi l'animo.

Nello scrivere il soldato deve evitare ogni notizia esagerata e tanto più di dire cose non vere intorno al proprio stato per non allarmare i parenti e screditare le istituzioni militari.

### Spirito di corpo.

I militari di uno stesso corpo devono considerarsi come membri della stessa famiglia, epperò trattarsi gli uni gli altri con reciproca fiducia e cordialità, ed in ogni occorrenza prestarsi scambievolmente assistenza e conforto.

Il militare deve aver gelosa cura della riputazione e dell'onore del suo corpo come dell'onore e della riputazione propria, e non solo deve astenersi da ogni atto o parola che possa recarvi offesa o dimostrarne poco pregio, ma adoperarsi per tutto quanto può accrescerne il lustro. E se, sciaguratamente, alcuno mancasse all'onore della divisa, l'opinione dei suoi camerati deve condannarlo e respingere la solidarietà del suo fallo.

Dalla buona armonia tra i militari di un corpo e dalla comune loro sollecitudine a mantenere intemerata la fama e le nobili tradizioni deriva quella salda fiducia di un corpo nella propria virtù, che chiamasi *spirito di corpo* e che n'è la forza ed il più giusto vanto.

### Spirito militare.

I sentimenti d'affetto e di riguardo, che il militare ha per il proprio corpo, deve pure estenderli a tutti gli altri corpi dell'esercito. Figli dello stesso paese, soggetti alle medesime leggi ed armati per lo stesso fine di difendere la Patria e il Trono fra tutti i soldati di un esercito deve regnare costantemente quella stima e quella simpatia vicendevoli, che ben s'accordano con una lodevole e proficua emulazione. In ciò e nella stima che ciascun militare deve sentire dell'assisa sua consiste lo *spirito militare* che è la forza morale, l'anima dell'esercito.

### Buona condotta.

L'osservanza esatta e coscienziosa dei premessi doveri generali e di tutti quelli particolari, che i vari regolamenti prescrivono e dei quali ogni militare è tenuto a procacciarsi la conoscenza per quanto può riguardarlo, costituisce la *buona condotta*.



La buona condotta è obbligo del militare verso la Patria, l'unico mezzo ond'egli può cattivarsi e conservare la stima e la benevolenza de' suoi capi e de' suoi camerati ed acquistare distinzione e gradi; e gli tornerà poi sempre di giusto orgoglio ed anche di giovamento quando sarà rientrato nella vita privata.

Colla cattiva condotta invece il soldato incorre ne' castighi, nelle pene e qualche volta anche in sciagure irrimediabili, si attira il discredito e perde l'affetto de' suoi superiori e de' suoi compagni; si rende pesante ed odiosa la vita; ed il giorno in cui viene congedato dal servizio militare la taccia di cattivo soldato avrà per lui effetti irreparabili anche nella vita privata.

### Igiene.

E dovere del militare di curare la propria salute, per quanto da lui dipende, per mantenersi in condizioni di prestare utile servizio; bisogna pertanto che egli osservi tutte quelle prescrizioni igieniche che sono compatibili cogli obblighi del servizio militare e che sono consigliate dallo stesso *Regolamento di disciplina*.

Queste prescrizioni consistono principalmente nella nettezza del corpo, nella temperanza, ed in certi riguardi nelle vestimenta e nei cibi.

Per tener netta la persona bisogna: lavarsi il viso ed il collo ogni mattina, i denti, le mani e le unghie ogni qualvolta non sono puliti, i piedi due ed anche tre volte per settimana, specialmente nell'estate; prendere bagni interi quando vengono ordinati alla truppa. Quel soldato che così non cura la pulizia del corpo, oltre ad esporsi a malattie cutanee, si rende agli altri schifoso.

Il cibo moderato e composto di vivande, come quelle che compongono il rancio, mantiene buona la salute; il cibarsi oltre misura, o l'uso di alimenti malsani, cagiona frequenti e gravi malattie, talvolta insanabili.

Riguardo alle vestimenta, bisogna avvertire che tutte le parti dell'abbigliamento siano comode, senza che alcuna legaccia o compressione impacci la respirazione, i movimenti dei muscoli ed il corso del sangue. Non saranno mai troppe le cure che si avranno nella scelta di una calzatura bene adatta: cioè nè troppo larga nè

troppo stretta. La prima espone i piedi al freddo, all'umido e rende facili le scorticature e le distorsioni; la seconda è, dopo breve cammino, causa di doglia e di escoriazioni, e predispone ai calli; motivi pei quali in guerra e nelle lunghe marcie parecchi entrano all'ospedale. Sapendosi poi che il piede si ingrossa camminando, le scarpe si debbono scegliere alquanto più larghe e più lunghe del piede in riposo.

Quando le scarpe sono inzuppate d'acqua bisogna farle asciugare all'aria e non al fuoco, riempiendole prima di fieno o di paglia affinché l'acqua non le indurisca; ed ungerle frequentemente con grasso.

Nelle marcie conviene osservare le seguenti prescrizioni igieniche: avere la borraccia piena d'acqua di buona qualità alla quale sarà ottima cosa, quando si possa, mescolare caffè, vino od aceto. Non mangiar frutta acerbe o altri cibi nocivi; nè bere liquori spiritosi, anche nelle giornate fredde. Quando si è in traspirazione, per quanta sete si possa avere, bisogna limitarsi a risciacquare la bocca, inghiottendo dell'acqua a piccoli sorsi e a intervalli. Anche dopo riposato non conviene berne nè troppa quantità, nè troppo fredda. È un errore il continuare a bere finchè uno non si senta dissetato, perchè l'acqua mette un certo tempo a produrre, dopo la sua ingestione, la sensazione della sete appagata.

Trovandosi in sudore o riscaldato da lunga marcia o da altra fatica, non sbottonarsi subito e tutto ad un tratto le vestimenta, nè scoprirsi il capo, salvo il tempo per asciugare il sudore, nè star fermi senza cambiarsi, nè esporsi alla corrente d'aria, nè lavarsi con acqua fredda; astenersi insomma da tutto ciò che espone a repentina soppressione della traspirazione. Curare particolarmente i piedi, ripulirli e lavarli dal sudore e dalla polvere, ciò ben inteso, dopo un certo riposo e dopo cessata la traspirazione. Sarà anche utile di ungersi i piedi di sego o di quelle polveri medicinali che saranno prescritte dal medico, specialmente dove siavi pericolo di escoriazioni.

Quando uno siasi di molto impolverato nella marcia o nell'esercitazione, giunto alla tappa, ovvero ritornato in caserma, deve nettarsi bene gli occhi dalla polvere, che può essere causa di irritazione o d'oftalmia, col mezzo di leggere aspersioni d'acqua e sarà pur bene si lavi leggermente la faccia.

### Malattie veneree.

Le malattie veneree più gravi sono la sifilide e la blenoraggia. Colpiscono la pelle, le mucose, gli organi interni, con conseguenze spesso gravissime, e cagionando talvolta anche la morte.

Il malato di sifilide o blenoraggia deve ricorrere subito al medico per evitare le conseguenze di gravi malattie per sè, e la possibilità di contaminare gli altri con contatti sessuali o per altre vie non sessuali, talvolta anche a sua insaputa.

Trattandosi di manifestazioni della sifilide, si asterrà dai rapporti sessuali, dal baciare qualsiasi persona e dall'uso promiscuo di utensili da tavola o d'uso personale, come bicchieri, cucchiai, forchette, fazzoletti, tovaglioli, pennelli da barba, pipe, strumenti musicali da fiato, e in genere di qualsiasi altro oggetto che possa essere stato in contatto specialmente delle labbra.

La sifilide si può trasmettere anche involontariamente alla propria moglie, e per eredità ai figli, i quali se non muoiono, come ordinariamente avviene, trascinano l'esistenza miseramente, sono incapaci al lavoro e portano per tutta la vita l'impronta della malattia dei genitori. Per tal motivo il sifilitico non dovrà contrarre matrimonio se non dopo 3 o 4 anni di cura continuata e fatta da medici, non da empirici.

La blenoraggia, per quanto sembri un'affezione leggera, può avere delle conseguenze gravissime, dar luogo a malattie lunghe e tormentose delle vie urinarie, a lesioni dei testicoli che possono raggiungere anche un tal grado da rendere impossibile l'aver figliuoli, nonchè a gravi lesioni degli occhi che possono portare anche rapidamente alla cecità. Per quest'ultimo pericolo il blenorragico avrà gran cura di non toccarsi gli occhi colle dita e con biancherie sporche della secrezione blenorragica.

Quando l'individuo è alterato dal vino o da liquori è più soggetto a prendere tali malattie.

### Tubercolosi.

La tubercolosi o tisi polmonare è una malattia molto diffusa e grave che si trasmette specialmente colle secrezioni che escono dalla bocca, le quali contengono i germi della malattia.

La trasmissione può avvenire per mezzo delle goccioline di liquido proiettate dalla bocca dei tisici nell'atto del tossire, dello sternutare, del parlare o per mezzo degli sputi essiccati e polverizzati, i quali mescolati colla polvere dell'aria penetrano nei polmoni degli individui sani durante l'atto della respirazione; perciò si deve sputare soltanto nelle sputacchiere apposite che sono collocate negli anditi, nelle camerate, nelle sale, ed usare ogni riguardo perchè le medesime non si rompano o non si versino.

Tutti gli eccessi d'ogni genere, fra i quali l'abuso dell'alcool, predispongono alla malattia.

### Alcoolismo.

L'uso degli alcoolici non è necessario all'uomo; esso non costituisce quella sorgente di energia che generalmente si crede. La sua azione è passeggera, ed, al momentaneo eccitamento del sistema nervoso, succede presto uno stato inverso di debolezza fisica e morale.

Sono nocivi tanto il vino preso in forte e continuata quantità, quanto i liquori spiritosi più o meno puri del commercio (cognac, rhum, acquavite, grappa, branda, ecc.).

I danni sono peggiori quando all'alcool sieno aggiunte delle speciali essenze, come avviene per certi liquori o bibite speciali quali l'assenzio, il bitter, il vermouth, l'anice ecc., nel quale caso, all'azione dannosa dell'alcool si aggiunge anche quella tossica delle essenze stesse.

Gli alcoolisti soccombono in gran numero alla tubercolosi, popolano i manicomi danno un gran contingente ai delitti, costituiscono un danno economico per la società ingombrando gli ospedali, i ricoveri e le prigioni.

La razza decade, diminuiscono le nascite nelle popolazioni dedite all'alcool, sia perchè le gravidanze non giungono al termine; sia perchè i fanciulli che nascono offrono tanto fisicamente quanto moralmente una grande debolezza, o anche delle vere alterazioni nervose (neurosi, idiozia, epilessia) che li rendono in seguito inatti a propagare la specie.

Da tutte queste terribili conseguenze di un abuso facilmente evitabile derivano la miseria, l'infelicità delle famiglie e spesso il disonore.

### Fumo.

Lo smoderato fumare danneggia la salute. Il masticare tabacco è abitudine dannosa, schifosa e riprovevole.

### Doveri in marcia.

Se indrappellato, il soldato non deve mai scostarsi, senza permesso, dal proprio drappello; se isolato, deve attenersi rigorosamente all'itinerario che gli fu prefisso nel foglio di viaggio.

Così nella marcia, come alloggiando presso gli abitanti, il soldato deve rispettare le proprietà private; astenersi dal pretendere quello che non gli è dovuto, come eziandio dal mostrar desiderio di cosa che non gli spetti o non possa pagare, giacchè ciò si avvicina all'elemosinare, fatto indecoroso e vituperevole per il militare.

Il soldato, che essendo in marcia da solo cadesse ammalato e non potesse continuare il viaggio prefissogli, deve presentarsi al comando del distretto militare ed in difetto di questo al comandante dei carabinieri reali, ovvero al sindaco se nel luogo neppure vi fosse stazione di carabinieri. Così potrà essere visitato da un medico e ricoverato nell'ospedale se occorre.

### Doveri speciali a riguardo del cavallo.

Il soldato, cui è affidato un cavallo, ne è responsabile, deve curarlo, amarlo, ammaestrarlo e renderselo confidente; ciò che si ottiene colla pazienza e colla dolcezza.

Prima di servirsene, deve assicurarsi che la ferratura sia in perfetto stato, e così pure la bardatura. Deve poi insellarlo a dovere, perocchè da ciò dipende la sua resistenza e conservazione, essendo che il cavallo non può essere ferito dalla sella se bene insellato e se il cavaliere userà tutte le cautele nell'affardellamento e nel modo di stare in sella.

Dopo una fatica deve strofinarlo ben bene, e non dargli nè da mangiare nè da bere, finchè non sia in lui cessato lo stato di orgasmo.

Quando il cavallo cade ammalato, il cavaliere appena accortosene, deve fare immediatamente rapporto ai superiori. Qualora

si trovasse isolato, dovrà dirigersi all'autorità militare o al sindaco, e cercare tutti i modi per farlo curare.

Colui che sciupa il cavallo per incuria incorre in gravi puzioni; colui che lo sciupa scientamente o lo danneggia per brutalità, cade sotto la giurisdizione penale.

### La uniforme militare.

È stretto dovere del soldato di curare e di vestire sempre la propria uniforme nel modo prescritto; perocchè chi si mostra in pubblico colla divisa alterata nelle forme o nelle dimensioni, ovvero non pulito e non in perfetto assetto, mostra non solo di essere poco disciplinato, ma di non intendere al giusto il pregio dell'uniforme militare e di non meritare di vestirla.

### Doveri del soldato in guerra.

La guerra è l'atto più solenne per il militare, il quale deve perciò entrare in campagna con animo lieto e tranquillo: allora vedrà che essa è meno disastrosa di quel che alcuni la dipingono, e che un soldato il quale abbia fede e coraggio trionfa quasi sempre delle difficoltà e dei pericoli che la guerra presenta.

E però necessario spiegare in tutto il loro vigore le virtù che costituiscono il buon soldato, cioè: buon volere, costanza, generosità d'animo e fermo proposito di eseguire il proprio dovere.

La fiducia nei propri capi è il primo passo che guida alla vittoria; e il soldato che confida nelle proprie armi ha già in mano una forza preponderante. Ora questi vantaggi non possono mancare al soldato italiano perchè de' suoi capi, oltre l'interesse e l'affezione che gli portano, egli ha anche avuto agio, al campo e alle grandi manovre, di constatare l'intelligenza e l'abilità; e perchè non è esagerato l'asserire che le nostre armi non temono alcun paragone per la loro solidità, portata e precisione di tiro.

Il soldato poi non deve dimenticare:

Che senza disciplina, anche in tempo di pace, non vi è esercizio possibile; ma che in guerra poi, se essa non è rigidamente e scrupolosamente mantenuta e praticata, non vi può essere speranza

alcuna di vittoria. Con truppe poco disciplinate, oltre che le più sagge disposizioni e l'abilità dei migliori generali rimangono paralizzate, il minimo insuccesso diviene quasi sempre una disfatta;

Che l'indisciplina non solo conduce al disonore di un esercito ma aumenta anche gli stenti e le privazioni, perchè dove essa regna, l'ordine è perduto, e quindi resta impossibile provvedere convenientemente ai bisogni delle truppe;

Che la prima qualità del soldato è la costanza nel sopportare i disagi e le privazioni, mentre che il valore non ne è che la seconda. Le marcie sono la più gran fatica della guerra, ed è quivi appunto che il soldato deve fare l'estremo d'ogni suo potere per non lasciarsi abbattere e vincere dalla rilassatezza e dal cattivo umore;

Che se la fatica gli sembrasse talvolta soverchia, anzichè mormorare e permettersi lamenti contro chi dirige la colonna, cosa che porta alla indisciplina e indebolisce la fiducia generale nel buon successo, il soldato deve pensare che ciò può essere imperiosamente richiesto dalle circostanze.

E così pure il soldato non dovrà mai permettersi di chiedere l'*alt* neppure sottovoce, e molto meno poi frizzi contro chi dirige, o attraversa la colonna a cavallo. Se a prima vista queste licenze possono sembrare di poca importanza, esse invece, oltre menomare il buon concetto di una truppa, se non vengono severamente represses, sono quasi sempre origine di più gravi atti d'indisciplina, e commetterebbe gravissima mancanza il superiore che le tollerasse.

La paura è una malattia contagiosa e rapidissima, che in un momento può guadagnare masse d'individui, per la viltà di uno solo. E quindi mestieri guardarsi in ispecial modo dal lasciarsi vincere dal timor panico. Il soldato che fugge senza nemmeno saper il perchè, non solo compromette la propria esistenza, ma cade anche nel ridicolo sotto il punto di vista dell'amor proprio militare, e pregiudica seriamente la riputazione del proprio corpo.

Il buon soldato deve attendere con calma e fiducia il segnale del combattimento, ed entrare animosamente nella battaglia non avendo di mira che la vittoria. Dio protegge i valorosi, e coloro che combattono generosamente il più delle volte hanno in aiuto la fortuna.

In qualunque luogo di combattimento il soldato sia posto, si immagini che quello sia la patria, la sua casa, e non receda mai di un sol passo. Il militare deve essere persuaso che la resistenza offre maggiori probabilità di salvezza che la fuga, perchè degli uomini che stanno fermi e combattono pochi se ne perdono, mentre invece di quelli che fuggono è piccolissimo il numero che si salva. La morte si attacca ai passi dei fuggenti, e guai in oggi a chi volge le spalle! È allora che l'efficacia delle armi a retrocarica si spiega con tutta la sua potenza, perchè il nemico, non più obbligato a ripararsi, e perfettamente libero in tutti i suoi movimenti, semina inesorabilmente la morte nella più vasta scala.

Accade qualche volta che gruppi od individui isolati, i quali hanno dalla prima linea vilmente abbandonato il combattimento, onde coprire la loro vergogna, vanno spargendo voci allarmanti sulle sorti del loro capo e dei loro compagni. Sono menzogne che debbonsi sprezzare; ma, ammesso pure che fosse il vero, chi è risoluto e determinato a vendere caramente la vita e fare il suo dovere, non deve curare le più cattive notizie.

Il soldato insomma entri in campagna colla ferma volontà di compiere il suo dovere, fiducioso nei suoi capi, in sè e nei compagni, e nelle proprie armi, ed allora avrà fatto tutto quanto stava in lui per rendere più probabile e più facile la vittoria.

#### **Doveri del soldato in licenza.**

I sottufficiali possono, durante la licenza, vestire l'abito borghese, mai però quando la licenza venga usfruita nel luogo di residenza del corpo, comando, ufficio, e distaccamenti dipendenti, al quale appartengono.

I sottufficiali in viaggio sulle ferrovie o sul mare debbono vestire l'uniforme, eccettuati i marescialli i quali possono vestire l'abito borghese.

I militari di truppa che si trovano in licenza per convalescenza in seguito a rassegna e quelli che durante la licenza debbono attendere a lavori di campagna o all'esercizio di qualche arte, professione o mestiere, devono vestire l'abito borghese.



Vestendo la divisa militare, essi osserveranno strettamente le disposizioni sull'uniforme prescritte dal regolamento, e quelle speciali pel presidio ove dimorano.

Il militare in licenza deve tenere in ogni circostanza una condotta regolare e decorosa, come se fosse al corpo: avvertendo che egli si trova durante tale tempo sotto la vigilanza espressa delle autorità militari locali, e sotto quella dei carabinieri reali.

Il *biglietto di licenza*, che il militare riceve nel dipartirsi dal suo corpo, serve a provare la legittimità della sua assenza dal corpo cui appartiene. Egli perciò, giunto nel luogo in cui ha dichiarato di voler fruire della licenza, deve presentare personalmente questo biglietto al comando del distretto militare, se vi ha sede, ed in caso diverso al comandante locale dei carabinieri onde lo munisca del *visto* e mostrarlo inoltre ad ogni richiesta dei carabinieri reali.

Il militare, che non osserva le suddette prescrizioni o tiene cattiva condotta, è rinviato al proprio corpo, o, secondo il caso, tradotto in arresto.

Tornando al corpo, il biglietto di licenza deve essere consegnato al maresciallo della compagnia.

I militari in licenza si rivolgono al comando del distretto militare ove si trovano, per qualsiasi loro occorrenza di natura militare e ricevono dal medesimo le comunicazioni di servizio che li concernano.

Il militare che, finita la licenza, non può, per causa di malattia, raggiungere il corpo, deve entrare in un ospedale. Perciò se trovasi in città, o vicino a città ove siavi un ospedale militare, egli vi si presenta; in caso contrario, si presenta al sindaco richiedendo di provvedere per la sua accettazione in un ospedale civile.

Se la malattia è di tanta gravità da non permettere il trasporto ad un ospedale, il militare deve far pervenire in modo sicuro, per via del sindaco, una fede in carta libera, del medico curante (possibilmente militare) al comandante del distretto militare, se egli si trova nel capoluogo del distretto od in prossimità, od altrimenti alla stazione dei carabinieri reali, nella cui giurisdizione trovasi il comune.

Perdurando la malattia, la fede medica deve essere rinnovata di 15 in 15 giorni. Il valore delle fedi di malattia è computato dalla data del rilascio di esse, ancorchè la licenza non sia scaduta.

Il militare che essendo in licenza, andandovi o tornandone, cada ammalato, si regola come è detto sopra, per essere ricevuto in un ospedale.

La licenza non può essere prorogata, eccetto il caso che durante la licenza uno dei genitori, o la moglie, venga a morire; in tal caso la proroga è chiesta, per via del comando del distretto militare, all'autorità che ha dato la licenza.

Le autorità militari e civili hanno l'obbligo di far tradurre al corpo coloro che eccedono la licenza senza autorizzazione.

Il militare, il corpo del quale mutasse di guarnigione durante la sua licenza, deve al termine della licenza medesima recarsi alla nuova stanza del corpo, e se il corpo non vi fosse giunto e si trovasse ancora per via, egli si presenterà al comandante del distretto militare, od in mancanza di questo al comandante del presidio, il quale lo farà aggregare ad un corpo della guarnigione sino all'arrivo del corpo.

### Obblighi di servizio sotto le armi.

Il militare rimane in servizio sotto le armi sino a che, per fine di ferma o per qualsivoglia altra causa, acquisti diritto al congedo illimitato od al congedo assoluto.

È però sospeso in ogni caso il congedamento al militare fino a che si trovi in una delle seguenti posizioni:

a) stia scontando una punizione di arresti, di sala di disciplina o di prigione;

b) si trovi iscritto alla 2<sup>a</sup> classe delle compagnie di disciplina di punizione;

c) si trovi in carcere in attesa di giudizio, o stia scontando la pena della reclusione o del carcere militare.

In caso di mobilitazione, appena ne sia emanato l'ordine, rimangono sospesi per tutti tanto il congedo illimitato quanto il congedo assoluto.

### Doveri e facoltà del militare in congedo illimitato.

Giunto nel comune scelto per suo domicilio, il congedato ha l'obbligo di presentarsi al sindaco per far vistare il foglio di congedo illimitato e deporre le stellette. Finchè non adempie a tale obbligo egli dovrà intendersi sottoposto alla giurisdizione militare.

Il militare che smarrisce il foglio di congedo illimitato, può ottenerne una copia facendone domanda in carta libera al comandante del distretto da cui dipende, preferibilmente per mezzo del sindaco.

Deve ricordare sempre che appartiene all'esercito, e mantenere quindi illibata condotta nella vita privata per non rendersi indegno dell'onorata divisa che da un momento all'altro può essere chiamato a rivestire.

Deve obbedienza a qualunque ordine gli pervenga dalle autorità militari o dal sindaco relativamente ai suoi doveri come militare in congedo illimitato.

Deve presentare il foglio di congedo od il libretto personale ogni qualvolta ne sia richiesto dalle autorità militari o di pubblica sicurezza; ma questi documenti non possono mai essergli tolti, salvo il caso di riammissione in servizio sotto le armi, o di richiesta fattane dal sindaco o dalla autorità militare per qualche annotazione che vi debba esser fatta per disposizioni superiori.

È libero di prender moglie senza che occorra la preventiva autorizzazione dell'autorità militare.

Il militare di 1<sup>a</sup> o di 2<sup>a</sup> categoria che voglia recarsi all'estero prima del compimento del 28° anno di età, dovrà chiederne l'autorizzazione, per mezzo del sindaco, al comandante del distretto militare dal quale dipende per fatto di leva indicandone i motivi, e ciò allo scopo di ottenere il passaporto.

Qualora invece abbia già compiuto il 28° anno, ma non il 32°, basterà che informi, per mezzo del sindaco, il comandante del distretto della sua partenza per una località estera.

Infine qualora abbia già compiuto il 32° anno di età ovvero, qualunque età abbia, non appartenga alla 1<sup>a</sup> o alla 2<sup>a</sup> categoria, potrà espatriare senza obbligo di avvertire l'autorità militare. Durante la permanenza all'estero dovrà tenere sempre informato il R. Console della sua dimora ed essere sempre pronto a tornare sotto le armi in caso di chiamata.

Se per infermità sopraggiunte dopo che ha ottenuto il congedo illimitato è divenuto inabile in modo assoluto a riprendere il servizio, se risiede nel regno deve chiedere, per mezzo del sindaco, al comandante del distretto di essere sottoposto alla rassegna mensile; se risiede all'estero deve rivolgere identica domanda al R. Console.

Ove non si curi di far valere le sue ragioni alla riforma e nel frattempo avvenga un richiamo sotto le armi, non potrà per alcun motivo essere dispensato dal raggiungere il corpo, riparto, deposito o distretto al quale deve presentarsi dove giunto, sarà utilizzato in quei servizi di cui sia capace fino a che possa farsi luogo alla rassegna.

Il militare in congedo illimitato cessa normalmente da ogni obbligo di servizio il 31 dicembre dell'anno in cui compie il 39° anno di età.

#### **Cambiamenti di residenza.**

I militari in congedo possono liberamente cambiare residenza nel regno, ma hanno obbligo di notificare tali cambiamenti al comandante del distretto militare, per mezzo del Sindaco non più tardi di 15 giorni da quello in cui il cambiamento è avvenuto.

I contravventori sono puniti, giusta l'articolo 5 della legge 7 luglio 1910 n. 407, con una ammenda estensibile da lire una a lire cinque.

#### **Chiamate di controllo.**

I militari in congedo hanno obbligo di rispondere alle chiamate di controllo che siano indette con pubblici manifesti dell'autorità militare. Essi debbono presentarsi all'autorità militare od al Sindaco nel modo che viene indicato dal manifesto.

Non presentandosi o non giustificando la loro mancanza sono puniti con una ammenda estensibile da lire una a lire cinque.

#### **Richiamo alle armi per mobilitazione.**

Un pubblico manifesto dell'autorità militare indica il giorno ed il luogo in cui i militari in congedo richiamati alle armi debbono presentarsi. I militari debbono però presentarsi anche se richiamati con semplice precetto personale.

I militari che si trovassero all'estero, hanno anch'essi l'obbligo di rispondere alla chiamata per mobilitazione. Perciò essi avranno avuto la precauzione di incaricare i parenti, od altre persone fidate di avvertirneli.

Il pretesto dell'ignoranza della chiamata non giustifica la mancata presentazione od il ritardo.

Il militare richiamato sotto le armi, se abita nel comune ove trovasi il corpo o riparto, al quale deve presentarsi giusta le indicazioni date dal manifesto di chiamata o dal precetto personale, dovrà recarsi direttamente alla caserma, ove il detto corpo o riparto ha sede, portando con sè il foglio di congedo illimitato ed il libretto personale.

Se invece abita in altro comune, si presenterà, portando pure con sè il foglio di congedo ed il libretto personale, al sindaco del comune in cui si trova. Questi lo manderà a destinazione, assegnandolo ad un drappello, formato dai militari richiamati appartenenti alla stessa arma, corpo o specialità; il drappello sarà messo sotto la dipendenza di un capo-drappello, scelto dal sindaco, ed al quale i militari richiamati dovranno obbedienza come ad un superiore, anche se fosse dello stesso loro grado.

Se la città a cui il drappello è diretto è distante dal comune 25 chilometri o meno, il drappello dovrà recarvisi per strada ordinaria ed in una sola giornata di marcia. — I richiamati che, trovandosi in tali condizioni, si presentassero alla stazione per essere trasportati in ferrovia, *sarebbero respinti*. — Se la distanza è superiore a 25 chilometri e non sia possibile di usufruire di alcun mezzo di trasporto, il viaggio sarà compiuto per via ordinaria suddividendolo in tappe di 25 chilometri al massimo. — Quando il viaggio sia superiore ai 25 chilometri e sia possibile ricorrere a mezzi di trasporto, si dovrà fare principale assegnamento sulle ferrovie secondarie e sulle tramvie a motore meccanico, e, solo nel caso in cui queste non esistano, si potrà far ricorso alle ferrovie delle grandi reti. — Il trasporto sulle ferrovie o per acqua è, nella generalità dei casi, effettuato *gratuitamente* mediante la presentazione di una *richiesta color rosa* rilasciata al capo drappello dal sindaco. — Nei casi in cui le società ferroviarie e di navigazione non consentano il trasporto gratuito, il sindaco rilascia *richieste*

*di color verde* in base alle quali dovrà pagarsi il prezzo del trasporto, a tariffa ridotta, alla stazione od allo scalo di partenza.

Al militare che deve impiegare due o più giornate di viaggio per recarsi alla città ove ha sede il comando militare cui appartiene, sarà anticipata dal sindaco l'intera indennità di trasferta in ragione di lire 1,20 per ogni giornata di viaggio.

Se il viaggio si può compiere in una sola giornata, non gli sarà fatta alcuna anticipazione.

In nessun caso poi devono darsi anticipazioni per il prezzo del trasporto sulle ferrovie o sui piroscafi quando questo può esser fatto senza pagamento, sulla presentazione delle richieste *color rosa*.

Coloro però che avessero avuto un precetto personale dovranno regolarsi secondo il precetto stesso per presentarsi nella località e nel limite di tempo indicato in esso o sul manifesto di chiamata.

Il militare che senza giustificato motivo non si presenta nel giorno stabilito è punito disciplinarmente, e quando il ritardo ecceda i cinque giorni è dichiarato disertore.

Se fosse malato, e non potesse rispondere alla chiamata, deve comprovare l'impossibilità di partire mediante dichiarazione medica da rinnovarsi di 15 in 15 giorni.

Se si trovasse all'estero, non potendo presentarsi nel dì prescritto stante la distanza, deve legittimare tale suo ritardo coll'esibire, al suo arrivo sotto le armi, il proprio passaporto e comprovando che, avuto riguardo al cammino da percorrere, non vi fu colpevole indugio per parte sua.

Ove un circondario sia invaso dal nemico il militare che si trova in congedo illimitato o in licenza, senza aspettare pubblicazione di manifesti, deve immediatamente raggiungere la sede del corpo o riparto cui deve presentarsi, o qualora ciò non sia possibile, quella del corpo o reparto più vicino.

### **Richiamo alle armi per istruzione o per altro motivo.**

Il militare richiamato alle armi per istruzione o per altro motivo si regola, per la presentazione, secondo le indicazioni del manifesto di chiamata o secondo quelle che potranno essergli date con semplice precetto personale.

Riguardo ai trasporti però valgono le norme seguenti :

I drappelli devono essere avviati al luogo di destinazione per ferrovia, se questa esiste. Quando per raggiungere la ferrovia od il porto d' imbarco, od il luogo di destinazione si devono impiegare due o più giornate di marcia sulle strade ordinarie, il viaggio sarà diviso in tappe, ciascun delle quali non superi, possibilmente, i 25 chilometri.

Il viaggio non si effettua gratuitamente, ma coi ribassi accordati ai militari, a presentazione della *richiesta di color verde chiaro*, rilasciata dal sindaco al capo-drappello. Alla sussistenza durante il viaggio, ed al pagamento del prezzo di trasporto, ciascun richiamato deve provvedere a spese proprie, salvo a ricevere le indennità dovutegli appena giunto al comando militare a cui è diretto.

Quando qualche individuo si trovasse sprovvisto di qualsiasi mezzo, il sindaco potrà anticipargli i fondi per il pagamento del trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi a tariffa militare. Inoltre, ove il sindaco ne riconosca l' assoluta necessità, potrà anticipare una giornata di indennità di trasferta (lire 1,20) od anche due (lire 2,40) se il viaggio debba durare più di 30 ore.

Il militare chiamato alle armi per istruzione o per altro motivo, il quale, senza giustificato motivo, non si presenta nel giorno stabilito, è punito disciplinarmente, e quando il ritardo ecceda gli otto giorni, viene dichiarato mancante alla chiamata.

Se il militare richiamato sotto le armi fosse malato e non potesse rispondere alla chiamata, deve comprovare tale circostanza mediante certificato medico, confermato dal sindaco da trasmettersi al comandante del distretto. Protraendosi la malattia, il certificato medico dev' essere rinnovato allo scadere del decimo giorno, ed in base ad esso viene determinato il rinvio del militare ad altra successiva chiamata.

Il militare di 1<sup>a</sup> o di 2<sup>a</sup> categoria che in caso di richiamo alle armi per istruzione si trovi all' estero :

a) se non avrà ancora compiuto il 28° anno e si troverà all' estero con regolare autorizzazione, sarà senz' altro dispensato dal rispondervi ;

b) se avrà compiuto il 28° anno, ma non ancora il 32° e avrà notificato al distretto la sua partenza per l' estero, sarà ugualmente dispensato ;

c) se infine avrà compiuto il 32° anno e non avrà quindi fatta alcuna notificazione al distretto, sarà dispensato purchè compri al distretto la sua residenza all'estero, perchè altrimenti il distretto, ignorando tale sua residenza, potrebbe dichiararlo mancante.

Il militare residente all'estero irregolarmente può regolare la sua posizione rivolgendosi al R. Console; in tal modo ottiene pure d'essere dispensato dalle chiamate per istruzione.

**In caso di mobilitazione, i rinvii e le dispense ottenute per la chiamata alla istruzione sono considerate di niun effetto; ed il militare deve senz'altro rispondere alla chiamata della propria classe e categoria, sotto pena di essere dichiarato disertore.**

#### **Passaggio alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.**

Tutti i militari di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria che sono inviati in congedo illimitato, rimangono ascritti all'esercito permanente. Essi fanno poi passaggio nell'8° o 9° anno del loro obbligo di servizio alla milizia mobile e vi rimangono ascritti fino al 31 dicembre del 12° anno dell'obbligo stesso, dopo di che passano alla milizia territoriale.

Peraltro i militari con ferma di cinque anni (eccettuati i sottufficiali) passano direttamente dall'esercito permanente alla milizia territoriale il 31 dicembre del 9° anno dell'obbligo di servizio ed i militari trasferiti dalla marina nell'esercito per effetto dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26, passano pure direttamente dall'esercito permanente alla milizia territoriale il 31 dicembre del 12° anno dell'obbligo di servizio.

I militari passati alla milizia territoriale vi rimangono fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di età.

Il militare trasferito alla 3<sup>a</sup> categoria fa passaggio alla milizia territoriale all'atto stesso di tale trasferimento.



Nel passare alla milizia territoriale, il militare in congedo viene ascritto alla classe dell'anno nel quale è nato e ne segue la sorte, qualunque sia la classe a cui per qualsiasi motivo abbia appartenuto nello esercito permanente e nella milizia mobile.

#### Riammissione in servizio.

Condizione indispensabile per essere riammesso in servizio è di non aver oltrepassato il 35° anno di età, non aver fatto passaggio da oltre due anni nella milizia territoriale ed essere disposto ad assumere una nuova ferma di cinque anni.

I *soldati* possono essere riammessi in servizio :

- a) in un corpo della propria arma, però soltanto in qualità di musicanti, trombettieri o tamburini ;
- b) nell'arma dei reali carabinieri ;
- c) nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena ;
- d) nel personale dei depositi cavalli stalloni.

I *caporali* possono essere riammessi in servizio :

- a) in un corpo della propria arma, in qualsiasi qualità ;
- b) nell'arma dei reali carabinieri ;
- c) nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena ;
- d) nel personale dei depositi stalloni.

I *sottufficiali* possono essere riammessi in servizio soltanto nei Carabinieri Reali in qualità di raffermati con premio, ovvero anche nelle armi e nei corpi indicati per i caporali, se sono disposti a rinunciare al proprio grado.

I militari in congedo possono inoltre essere ammessi nel Regio Corpo di truppe coloniali purchè soddisfino le condizioni speciali stabilite per quel corpo.

#### Come si incorre nel reato di diserzione.

L'assenza del militare dal corpo per cinque giorni compiuti senza autorizzazione, importerà di pien diritto il reato di diserzione ; potrà tuttavia il comandante del corpo, secondo le circostanze, dichiararlo disertore dopo le ventiquattr'ore d'assenza.

In caso di provvisorio accantonamento o di marcia, sarà in facoltà del comandante del corpo, per la ripristinazione o conservazione dell'ordine, di denunciarlo disertore, anche solo quando non abbia risposto ad una chiamata.

Chi dovendo recarsi al suo corpo o rientrarvi essendo terminato il suo congedo o la sua licenza, o trasferirsi ad una destinazione qualunque, non vi si sarà, senza giusti motivi, presentato entro cinque giorni compiuti dopo quello statogli prescritto, sarà considerato disertore.

La diserzione commessa di concerto tra tre o più militari sarà considerata complotto, e punita quindi ancora più severamente.

In tempo di guerra, sarà immediatamente considerato come disertore colui che mancherà a due chiamate consecutive, e potrà inoltre essere dichiarato tale chi avrà mancato ad una di esse.

Il militare che passerà al nemico, o che si assenterà dalle file senza permesso in presenza del nemico, sarà immediatamente considerato disertore e punito di morte previa degradazione.

#### **Presentazione volontaria prima del termine in cui la diserzione è incorsa di pien diritto.**

Se prima che sia compiuto il tempo in cui la diserzione è di pien diritto incorsa, il militare assente si presenterà ad una autorità qualunque dichiarando volersi restituire al corpo o distaccamento cui appartiene, e vi si renderà realmente nel modo e nei termini che gli saranno dall'anzidetta autorità prescritti, andrà esente dalla pena della diserzione, e potrà soltanto essere sottoposto a castighi disciplinari; ove la dichiarazione di diserzione fosse già fatta, si avrà come non avvenuta.

#### **Concorso nel reato di diserzione.**

Coloro che, senza avere in qualsivoglia modo concorso nel reato di diserzione, avranno sottratto il disertore alle ricerche della giustizia o ne avranno favorito la fuga, incorreranno nella pena del carcere militare da sei mesi ad un anno.

Sarà sottoposto alla stessa pena colui che avrà scientemente e di libera volontà somministrato alloggio o ricovero ad un disertore.

### **Reato di rifiuto d'obbedienza.**

Il rifiuto d'obbedienza agli ordini di un superiore è reato. Qualsiasi richiamo non dispensa dall'obbedire, nè sospende l'esecuzione dell'ordine. I richiami dovranno presentarsi alle autorità superiori nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti.

### **Reato di rivolta.**

Sono considerati rei di rivolta i militari che, in numero di quattro o più, rifiuteranno, essendo sotto le armi, di obbedire alla prima intimazione dei loro superiori, ovvero prenderanno le armi senza essere autorizzati ed agiranno contro gli ordini dei loro capi.

Gli agenti principali saranno puniti colla pena di morte, e i loro complici andranno soggetti alla pena della reclusione militare da tre a dieci anni.

I militari che, in numero di otto o più, abbandonandosi ad eccessi o violenze, rifiuteranno di disperdersi o di entrare nell'ordine al comando di un superiore, saranno pure considerati come rei di rivolta, ma la pena sarà da uno a tre gradi minore che nel caso precedente.

### **Reato di ammutinamento.**

Sono considerati in istato di ammutinamento i militari che fuori dei casi or ora contemplati, in numero di quattro o più, si rifiuteranno di eseguire un ordine, o si ostineranno nel fare una domanda, o porgere una rappresentanza o lagnanza, tanto a voce che per iscritto, e saranno puniti gli agenti principali colla reclusione militare estensibile a cinque anni e gli altri coinvolti colla pena del carcere militare non minore di mesi sei, estensibile al massimo.

L'ammutinato che cederà alla prima intimazione andrà esente da pena; quando però fosse stato agente principale o uno fra di essi, la pena sarà del carcere militare non maggiore di mesi sei.

### **Obbligo d'impedire i reati di rivolta e d'ammutinamento e di riferire all'autorità superiore.**

Qualunque militare che, trovandosi presente ad un ammutinamento o ad una rivolta, non farà uso di tutti i mezzi da lui dipendenti per impedirli, sarà punito col carcere militare.

Incorreranno ugualmente nella stessa pena i militari che, quantunque non presenti al fatto, non ne avranno informata l'autorità superiore appena che ne avranno avuta notizia.

### **Reato d' insubordinazione.**

Il militare, che per qualsivoglia motivo commetterà vie di fatto, insulti o minacce contro il superiore in grado o nel comando, sia che questi appartenga all'esercito, sia che appartenga alla marina, sarà considerato reo d' insubordinazione.

Vi sarà reato di insubordinazione ancorchè il superiore non rivestisse la divisa del suo grado nell'atto del commesso reato purchè sia stato dall'offensore riconosciuto.

L' insubordinazione è punita da pene gravissime.

### **Reato di tradimento.**

Incorre nel reato di tradimento chi avrà sparso notizie od alzato clamori per incutere lo spavento, o provocare il disordine nelle truppe, nel principio o nel corso del combattimento; e chi avrà ricusato di prestar obbedienza all'ordine di combattere, o si sarà dato alla fuga, o si sarà tenuto fuori del combattimento nello scopo di tradire.

### **Istigazione alla resa.**

Il militare che durante il combattimento e senza ordine del comandante griderà di arrendersi o cessare il fuoco, sarà punito colla reclusione militare non minore di anni dieci.

### **Reati in sentinella o vedetta.**

La sentinella o vedetta, collocata innanzi ad un posto o corpo qualunque di militari esposti agli attacchi del nemico, od in un sito forte assediato od investito, che non eseguirà la consegna od abbandonerà il posto in cui fu collocata, sarà punita di morte, qualora la sicurezza del posto, del sito forte o dei militari sia stata compromessa.

Se la mentovata sicurezza non sia stata compromessa o la sen-

tinella sia trovata addormentata, o si lasci senza necessità rilevare da altri che dai caporali della guardia di cui fa parte, incorrerà nella pena di tre a dieci anni di reclusione militare.

La sentinella o vedetta, collocata alla guardia di parchi d'artiglieria, di convogli o magazzini di munizioni da guerra, arredi, viveri o foraggi, che abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque modo alla consegna, sarà punita con la reclusione militare da tre anni a sette.

Sarà invece punita col carcere militare da due mesi a sei se sarà trovata addormentata.

La sentinella o vedetta che, fuori dei casi precedenti, abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque modo alla consegna, sarà punita col minimo della reclusione militare o col carcere militare.

Sarà invece punita con pena disciplinare se sarà trovata addormentata.

#### **Abbandono del posto.**

Il militare che, in presenza del nemico, senza ordine od autorizzazione, abbandonerà il posto ove era di guardia o di servizio, o violerà l'avuta consegna, sarà punito di morte, se detto posto o consegna avevano per oggetto la sicurezza d'una fortezza o di militari esposti agli attacchi del nemico.

In tempo di guerra, ma fuori della presenza del nemico, il militare che avrà abbandonato il suo posto o violata l'avuta consegna incorrerà nella pena di tre a cinque anni di reclusione militare.

Nelle fortezze dichiarate in istato di guerra, o nei corpi in presenza del nemico, il militare che scientemente o senza legittimo impedimento non si recherà al suo posto in caso di allarme, o quando si fosse battuto a raccolta, sarà punito colla reclusione militare da un anno a cinque.

#### **Ubbriachezza.**

Il militare che essendo di guardia, di picchetto od in qualsiasi servizio sotto le armi, sarà trovato ubbriaco, ovvero si presenterà in istato di ubbriachezza per fare taluno di detti servizi sarà punito col carcere militare da due a sei mesi.

Nei reati di rivolta, ammutinamento, insubordinazione, la ubbriachezza non fa luogo a diminuzione di pena.

### Passaggio alle compagnie di disciplina.

Passa in una compagnia di disciplina di punizione fino al termine della ferma sotto le armi :

a) il soldato che, dopo esauriti a suo riguardo tutti i mezzi disciplinari, persiste nella cattiva condotta, dando prova di non essere suscettibile di ravvedimento ;

b) il militare che si macchia di colpe aventi carattere indecoroso, come camorra, indelicatezza, pederastia, tentativo di stupro, pubblica mendicazione, simulazione d' infermità ;

c) il militare colpevole di mene o propositi sovversivi contro le patrie istituzioni, o che — direttamente o indirettamente — partecipa a qualche associazione avversa alle istituzioni stesse ;

d) il militare che, dopo subita una condanna al carcere o alla reclusione militare, è immeritevole di rientrare al corpo, sia per la natura del reato commesso, sia per la condotta tenuta durante l'espiazione della pena ;

e) il militare che i comandanti di corpo, per qualche causa eccezionale e non contemplata nei precedenti capoversi, credono utile, nell' interesse della disciplina, di proporre per l'assegnazione alle compagnie di punizione ;

f) i caporali e soldati, che si ammogliano in opposizione al prescritto del § 564 del regolamento di disciplina militare, previa la retrocessione del grado per i primi.

Passa ad una compagnia di disciplina speciale fino al termine della ferma sotto le armi il militare che ha subito condanna per furto commesso essendo in servizio sotto le armi.

### Conservazione del corredo militare e degli altri oggetti di equipaggiamento.

Il soldato riceve i capi di vestiario e gli oggetti del corredo militare a titolo d'uso ed è responsabile della buona conservazione delle robe. È quindi suo stretto dovere di averne la massima cura affinché possano servire il maggior tempo possibile.

L'uso degli oggetti è personale: qualunque scambio di robe fra compagni ed altri è quindi rigorosamente vietato.

Quando un oggetto abbisogni di essere rinnovato, si riconosce se abbia percorsa l'intera durata prescritta, e in caso negativo, ove il maggior consumo sia stato causato da incuria o negligenza, il soldato è sottoposto all'addebito di una parte proporzionale del valore dell'oggetto.

Così pure riconoscendosi mancante qualche oggetto, senza che la mancanza sia giustificata, o quando avvenga di dover riparare robe logorate o danneggiate per colpa o negligenza del soldato, questo, oltre le punizioni disciplinari che secondo le circostanze potranno essergli inflitte, è tenuto alla rifusione del danno.

I militari, cui vengono fatti addebitamenti per sciupio di robe sono sottoposti alla giornaliera ritenuta sul soldo di centesimi 5 pei soldati, 10 pei caporali e 20 pei sottufficiali sino a compiuta estinzione del debito.

Per la conservazione delle armi e bufetterie e delle altre robe che gli vengono date in consegna per il proprio equipaggiamento, nonchè degli oggetti di casermaggio, il soldato ha gli stessi doveri e la stessa responsabilità che per le cose di corredo.

È pure suo obbligo di custodire il presente libretto e conservarlo anche quando si trovi in congedo illimitato (lasciandovi sempre attaccato il *piastrino di riconoscimento*) per poterlo poi presentare in caso di richiamo alle armi.

### **Notizie sul tiro a segno nazionale per i militari in congedo illimitato.**

I militari di prima categoria, appena inviati in congedo, possono iscriversi alla società di tiro a segno del luogo di residenza, ed ove manchi, a quella mandamentale o comunale più vicina per ottenere poi l'esenzione dai richiami in servizio per istruzione.

I militari di prima categoria in congedo illimitato, i quali frequentino le esercitazioni di tiro per *due anni* (di cui uno precedente a quello in cui avviene la chiamata) presso una società di tiro a segno nazionale, ottenendo in ciascun anno l' idoneità, sono esenti dai richiami in servizio per istruzione; è da avvertire che coloro i quali pel titolo del tiro a segno vengono esentati da una chiamata per istruzione, per ottenere l'esenzione da una successiva chiamata debbono frequentare per altri *due anni*, come sopra, le esercitazioni di tiro, conseguendo l' idoneità.

I militari congedati, per avere diritto all' idoneità, debbono compiere tutte le otto lezioni di tiro, ed ottenere nelle ultime sei, complessivamente, almeno una somma di bersagli e di punti uguale a 46.

Le lezioni di tiro regolamentari non si eseguono, in massima, più d'una al giorno da ciascun tiratore.

La tassa sociale annua è di lire 3 e dev'essere corrisposta prima di cominciare il tiro. Possono essere dispensati dal pagamento della tassa e delle munizioni coloro che presentino certificato municipale di indigenza attestante che « essi e le loro famiglie sono nella assoluta impossibilità di pagare la somma di lire 3 all'anno ».

I soci del tiro a segno che, per mancanza di poligono nel luogo di loro residenza, si recano al campo di tiro sociale più vicino, hanno diritto sulle ferrovie al trasporto a tariffa differenziale tanto pei viaggi di andata quanto per quelli di ritorno alla rispettiva residenza. (Le richieste mod. *D*, per i soci del tiro a segno nazionale, sono rilasciate dai comandi dei carabinieri reali del luogo di residenza dei tiratori).



**Annotazioni relative ai cambiamenti di residenza  
e alle chiamate di controllo.**

ANNOTAZIONI (1)	DATA, FIRMA E BOLLO dell'autorità
Nel congedarsi dichiarò di prendere residenza in .....	li ..... Il Comandante del .....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

(1) Le annotazioni saranno secondo i casi le seguenti:  
*Rispose alla chiamata di controllo del .....* (anno)  
*Notificò di aver portato la residenza a .....*  
Per ogni variazione aggiungere, nella colonna a destra, data, firma e bollo dell'autorità  
militare o del sindaco.



ANNOTAZIONI

DATA, FIRMA E BOLLO  
dell'autorità

ANNOTAZIONI	DATA, FIRMA E BOLLO dell'autorità

Lungo deve va cucito il  
piastrino di riconoscimento  
all'invio in congedo.

